



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot. n.5008

Torino, 6 giugno 2013

Ai Dirigenti e Reggenti
Uffici Scolastici Territoriali
del Piemonte

LORO SEDI

e, p.c. All'Assessorato all'Istruzione,
sport, turismo e opere
post-olimpiche
Regione Piemonte

TORINO

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

LORO SEDI

Oggetto: dotazioni organiche di diritto personale docente a.s. 2013/2014. **Scuola secondaria di secondo grado.**

Si trasmette, per il seguito di competenza, l'allegato provvedimento con il quale è stata ripartita, a livello provinciale, la dotazione organica di diritto per la scuola secondaria di secondo grado, anno scolastico 2013/2014.

La ripartizione provinciale, inferiore ai posti richiesti, è stata proporzionalmente ridotta osservando i seguenti criteri:

- l'incremento del numero degli alunni per l'a.s. 2013/2014, del rapporto numerico alunni posti per l'a.s. 2012/2013 e del numero di autonomie scolastiche previste del piano di dimensionamento 2013/2014;
- salvaguardare la dotazione organica di diritto dell'anno scolastico 2011/2012;
- non assegnare un numero di posti superiori a quello richiesto

Nell'inviare detto provvedimento si intende richiamare l'attenzione delle SS.LL. sul seguente passaggio contenuto nella C.M. n. 10/2013 relativo alla **scuola secondaria di secondo grado**

“Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale*

cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari (e nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64) è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore e che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente. In base a quanto previsto dal citato Regolamento, i docenti che a seguito della formazione delle cattedre con 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità”

Gli Uffici di ambito territoriale sono invitati, altresì, a fornire alle OO.SS. del Comparto scuola la opportuna informativa provinciale.

IL DIRIGENTE
Silvana Di Costanzo